

***La Soprintendenza
archivistica e bibliografica
del Veneto e del Trentino-Alto Adige***



**Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Veneto e del Trentino-Alto Adige**

San Polo - Campo dei Frari n. 3002, 30125 Venezia

Sede di Venezia:

San Polo – Campo dei Frari n. 3002 – 30125 Venezia

Tel. 041.0970150

PEO: sab-vta@cultura.gov.it

PEC: sab-vta@pec.cultura.gov.it

Codice fiscale: 80012380277

Sede di Trento:

Via Clementino Vannetti n. 13 – 38122 Trento

Tel. 0461.1780239

PEO: sab-vta@cultura.gov.it

PEC: sab-vta@pec.cultura.gov.it

Sito web:

<http://www.sab-vta.beniculturali.it>

Sommario

<i>1.La tutela archivistica e bibliografica nelle due regioni.....</i>	<i>5</i>
<i>2.Procedimenti.....</i>	<i>7</i>
<i>3.Accesso e consultazione.....</i>	<i>12</i>
<i>4.Intesa MiBAC – CEI (Conferenza episcopale italiana).....</i>	<i>13</i>
<i>5.Servizio educativo.....</i>	<i>14</i>

La **Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige** è un organo periferico del **MINISTERO DELLA CULTURA** e opera sulla base del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ([D.lgs. 22 gen. 2004, n. 42 e successivi aggiornamenti](#)) e dei regolamenti organizzativi del Ministero ([DPCM 2 dicembre 2019, n. 169](#)). Rimane tuttora in vigore la *Legge archivistica* [DPR 30 set. 1963, n. 1409](#) per alcuni articoli, e precisamente quelli indicati nell'allegato 1 del [D.lgs 1 dic. 2009, n. 179](#).

Compito primario è la **tutela e vigilanza**, nell'ambito regionale, su una grande varietà di complessi documentari e librari di interesse storico, e precisamente tutti quelli compresi nell'accezione di "non statali" appartenenti a:

- **a) enti pubblici territoriali** (regioni, province, comuni)
- **b) enti pubblici non territoriali** (ad esempio camere di commercio, università, istituti scolastici, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, agenzie delle entrate, agenzie ex fiscali, agenzie regionali per la protezione ambientale, Banca d'Italia, INPS, INAIL, ACI, e molti altri)
- **c) privati**, sia persone fisiche e famiglie, sia persone giuridiche (ad esempio imprese sia individuali che collettive, fondazioni, partiti politici, sindacati ecc.).

1. La tutela archivistica e bibliografica nelle due regioni

Nella **regione del Veneto** si esercita la tutela e la valorizzazione degli archivi e delle biblioteche di enti pubblici, gli archivi e i singoli documenti di proprietà privata che siano stati *dichiarati di interesse storico particolarmente importante*, le raccolte librerie appartenenti a privati dichiarate di eccezionale interesse culturale, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, come pure i libri, le stampe e le incisioni con relative matrici aventi carattere di rarità e di pregio, **ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)**.

Nella **regione Trentino-Alto Adige** si svolgono funzioni esclusivamente in materia di beni archivistici, esercitando la tutela e la valorizzazione sugli archivi prodotti dagli enti pubblici nazionali e sugli archivi privati di rilevanza nazionale dichiarati di notevole interesse storico **ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 42/2004**.



La sede della Soprintendenza a Venezia in Campo dei Frari



Veduta aerea della Chiesa dei Frari e dei due chiostri attigui, sedi dell'Archivio di Stato di Venezia

2. Procedimenti

Di seguito vengono descritti brevemente i principali procedimenti di competenza della Soprintendenza per l'ambito archivistico. Per una panoramica più ampia degli stessi e per i procedimenti di tutela bibliografica è consultabile il sito web della Soprintendenza al seguente link: <https://www.sab-vta.beniculturali.it/beni-archivistici/>.

➤ Dichiarazione di interesse storico

È l'atto formale mediante il quale **un archivio** o anche **un singolo documento appartenente a soggetti privati entra a far parte del patrimonio culturale nazionale**.

Il provvedimento del Soprintendente archivistico competente per territorio assoggetta quindi il **privato proprietario** (famiglie, persone fisiche, persone giuridiche private, associazioni non riconosciute), **possessore** o **detentore** dell'archivio o del singolo documento, agli obblighi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione e fruizione dei beni culturali, e gli consente di ricevere contributi statali e agevolazioni fiscali per gli interventi conservativi.

La proprietà del bene culturale rimane comunque del privato.

(Artt. 13 e 10, co. 3, lett. b, del [d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio").

➤ Spostamento e trasferimento

Lo spostamento, anche temporaneo, degli archivi storici e di deposito degli enti e degli istituti pubblici è soggetto all'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21, c. 1 lett. b, [d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42](#)), mentre non è soggetto ad autorizzazione ma solo ad una comunicazione lo spostamento degli **archivi correnti**. Un particolare tipo di spostamento è costituito dal **deposito** di archivi di enti pubblici o dal **comodato** di archivi privati presso un Archivio di Stato o un altro Istituto culturale.

➤ **Scarto**

La selezione e lo scarto di documenti è funzionale ad una ordinata gestione dell'archivio. Riguarda quei documenti che, avendo esaurito la loro validità amministrativo-giuridica, vengono valutati non meritevoli di conservazione permanente come fonti per la ricerca storica presente e futura e quindi destinati all'eliminazione. L'eliminazione è **soggetta ad autorizzazione del Soprintendente** (art. 21, comma 1, lett. d del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e nella richiesta deve essere allegato l'elenco dei documenti proposti per lo scarto.

➤ **Esteralizzazione dell'organizzazione e della gestione dei servizi d'archivio (outsourcing)**

Il processo di esternalizzazione di un archivio (denominato anche outsourcing) è l'affidamento a terzi dell'organizzazione e della gestione dei servizi d'archivio, nel rispetto di precisi vincoli contrattuali e subordinato all'autorizzazione del Soprintendente competente. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per proseguir la tutela e la vigilanza dell'archivio: ragione sociale della azienda privata, indirizzo, caratteristiche dei locali di deposito, descrizione delle tipologie documentarie oggetto del trasferimento, elenco di consistenza delle medesime (si veda <https://www.sab-vta.beniculturali.it/beni-archivistici/spostamenti-trasferimenti-outsourcing/>).

➤ **Restauro**

Il restauro e tutti gli altri interventi conservativi volontari resi necessari dalle condizioni di un bene archivistico possono essere eseguiti solo a seguito di una **preventiva autorizzazione** da parte della Soprintendenza archivistica. Alla richiesta di autorizzazione al restauro deve essere allegato il progetto di restauro comprensivo delle descrizioni tecniche dell'intervento proposto dal laboratorio di restauro abilitato.

➤ **Custodia, comodato e deposito**

Su proposta del Soprintendente archivistico il Ministero può disporre il trasporto e la custodia temporanea in pubblici istituti (Archivi di Stato) di archivi pubblici o privati, dichiarati di interesse storico, per garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione (**custodia coattiva**).

Gli Archivi di Stato e gli Istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni pubbliche, possono ricevere in **comodato** dai privati proprietari o in **deposito** dagli enti pubblici, previo assenso della competente Direzione Generale Archivi, archivi al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività. (art. 43, c. 1, del [d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42](#) *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e dell'art. 44, c. 1 lett. d), del D.P.C.M. 22 dicembre 2019 n. 169).

➤ **Mostre ed esposizioni**

È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale:

- degli archivi e dei singoli documenti delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
- degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante.

L'ente organizzatore deve garantire ai documenti d'archivio ospitati temporaneamente **idonee condizioni di sicurezza** e conservazione durante l'imballaggio, il trasporto e l'esposizione, stipulando la polizza assicurativa nel rispetto delle condizioni fissate dal prestatore. Al termine della manifestazione espositiva il proprietario o possessore dei documenti **deve comunicare l'avvenuta riconsegna alla sede di provenienza** (artt. 48, 66, 71 e 74 del [d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42](#) *Codice dei beni culturali e del paesaggio*). Per le mostre all'estero, ottenuta l'autorizzazione del Soprintendente, si deve presentare denuncia all'**Ufficio Esportazione** competente per territorio e in ultimo

comunicare il **rientro in Italia** del bene culturale, la **riconsegna** e **ricollocazione** nella sede di provenienza.

➤ **Commercio di documenti**

La normativa vigente sottopone il **commercio di documenti** di interesse storico alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale.

Tale attività avviene attraverso verifiche in loco o nei **cataloghi d'asta** in occasione di aste e mostre-mercato. I titolari di case d'asta sono obbligati a comunicare, prima della vendita, alla Soprintendenza gli elenchi di documenti di interesse storico posti in vendita. Qualora sul mercato si trovino **documenti di pertinenza dello Stato**, di enti pubblici territoriali o di altro ente e istituto, di cui è **vietata l'alienazione in quanto beni del demanio pubblico**, il Soprintendente provvede al loro recupero.

Si invita chiunque venga a conoscenza dell'esistenza sul mercato antiquario di documenti di tale provenienza, anche solo presunta, a contattare questa Soprintendenza o il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri competente nel territorio in cui i beni si trovano.

➤ **Digitalizzazione**

I progetti di digitalizzazione di beni archivistici e librari devono essere **autorizzati dalla Soprintendenza**, ai sensi dell'art. 21 commi 4-5 del d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il Piano nazionale di digitalizzazione del Patrimonio culturale 2022-2026 (PND), redatto ai sensi dell'art. 35 del DPCM 169/2019, e le Linee guida allegate, sono i documenti a cui attenersi per programmare e realizzare un progetto di digitalizzazione del Patrimonio culturale.

Di norma i lavori di digitalizzazione devono essere svolti direttamente nei luoghi di conservazione, al fine di evitare eccessive movimentazioni del materiale cartaceo. Qualora le condizioni non lo consentano, la digitalizzazione potrà essere avvenire in laboratori specializzati, previa richiesta di **autorizzazione allo spostamento temporaneo**. Si ricorda,

altresì, che la digitalizzazione della documentazione **non consente** in alcun caso l'automatico scarto della documentazione riprodotta (per saperne di più: <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-digitalizzazione-docs/it/consultazione/i.-il-progetto-di-digitalizzazione/d.-come.html>).

3. Accesso e consultazione

I documenti conservati negli archivi storici delle regioni, degli enti e degli istituti pubblici territoriali **sono liberamente consultabili**.

L'accesso avviene rivolgendosi agli enti stessi.

Per la consultazione degli **archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante**, lo studioso deve inviare una richiesta alla Soprintendenza, indicando i propri dati anagrafici, estremi di un documento di identità valido, denominazione dell'archivio che si intende consultare, motivo della consultazione e caratteristiche della documentazione da visionare. (in base a *Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)* e *D. lgs. 30.06.2003. I dati personali sono utilizzati solo all'interno dell'Ufficio e sono gestiti nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali*).

In mancanza di motivi ostativi alla consultazione, la Soprintendenza trasmette al proprietario dell'archivio la richiesta di consultazione. L'accesso alla consultazione degli archivi vigilati, infatti, è negato alle persone riportate nell'**elenco degli esclusi** dalle Biblioteche statali e dagli Archivi di Stato, a causa di procedimenti in corso per sospetta sottrazione o danneggiamento del patrimonio documentario.

Sono dichiarati di **carattere riservato** dalla normativa vigente i documenti relativi alla **politica estera e interna dello Stato** e i documenti contenenti "dati sensibili" a norma di legge. La consultazione di questi documenti è permessa:

- **dopo 50 anni**, per quelli relativi alla politica estera e interna dello Stato
- **dopo 40 anni**, per quelli relativi alla razza, alle convinzioni politiche, filosofiche e religiose, all'appartenenza a partiti ed associazioni sindacali
- **dopo 70 anni**, per quelli relativi allo stato di salute, alla vita sessuale ed ai rapporti riservati di tipo familiare.

È possibile ottenere l'autorizzazione alla consultazione da parte del Ministero dell'interno in caso di documentati motivi di ricerca e di studio, per il tramite della Soprintendenza e della Prefettura competenti per territorio.

4.Intesa MiBAC e Conferenza episcopale italiana (CEI)

In seguito all'intesa stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e la Conferenza episcopale italiana (CEI) del 18 aprile 2000, introdotta nell'ordinamento legislativo italiano con il DPR 16 maggio 2000 n. 189 ([Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000](#)), la Soprintendenza archivistica e bibliografica collabora con le istituzioni ecclesiastiche del territorio di competenza per la conservazione e la valorizzazione degli archivi e le biblioteche delle diocesi (ad esempio vescovili, capitolari, parrocchiali).

Con l'intesa firmata il 26 gennaio 2005, introdotta nell'ordinamento legislativo con il DPR 4 febbraio 2005 n. 78 ([Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche](#)), il MiBAC e la CEI si impegnano a collaborare anche nelle attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

5. Servizio educativo

Il Servizio educativo della Soprintendenza promuovere l'educazione al Patrimonio culturale verso tutti i tipi di pubblico con l'obiettivo di incrementare la conoscenza, la partecipazione e la comunicazione nell'ambito dei beni culturali.

Il settore educativo del Ministero della Cultura nasce nel 1998 grazie ad un primo importante accordo con il **Ministero dell'Istruzione** per portare l'educazione al Patrimonio culturale nelle Scuole di ogni ordine e grado.

Il 'ed opera sulla base degli **articoli 118 e 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** ed è parte, oggi, della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MIC.

La *mission* dei **Servizi educativi statali**, presenti nei luoghi della cultura, (aree archeologiche, musei, archivi, biblioteche, territorio) è operare in una **logica di sistema** orientata alla promozione del Patrimonio culturale come strumento per lo sviluppo della cittadinanza attiva e dell'integrazione sociale. In risposta ad istanze di accessibilità universale, dialogo interculturale e apprendimento permanente, vengono elaborati contenuti e format sperimentali, svolgendo anche attività di formazione e aggiornamento per i docenti (ente qualificato al Miur).

Lo sviluppo del **sentimento di appartenenza** al tessuto culturale del territorio e soprattutto la **corresponsabilità nella tutela** del nostro Patrimonio culturale nei cittadini – soprattutto più giovani – sono obiettivi forti che, anche con progetti PCTO, trovano realizzazione in una didattica mirata attraverso una programmazione realizzata in collaborazione con i docenti referenti dei progetti e calibrata **sulle reali necessità delle classi**. Sono anche previsti progetti speciali in tema di accessibilità.

CONTATTI SERVIZIO EDUCATIVO:

sab.vta@cultura.gov.it

lucia.piastra@cultura.governo.it

maria.sorrentino@cultura.governo.it

